

quella clausula, non valea più la pena di essere dai cattolici accettato, nè sostenuto dal parlamento, e proposero cessasse il comitato dalle sue sessioni. Per conseguenza si abbandonò il bill. Il 31, avvertì Grattan, che alla prossima tornata presenterebbe un altro bill a favor dei cattolici.

L'epoca in cui dovea spirare la carta della compagnia dell' Indie avvicinavasi. Sul finir dell'anno precedente, la più parte dei porti importanti della Gran Bretagna e della Irlanda, aveano inviato al parlamento una petizione per dimandar la libertà di commercio dell' India. D'altra parte la compagnia, e tutte le società commerciali legate seco lei di interessi, non aveano trascurato di produr petizioni assolutamente opposte alle prime. Nel 22, in cui la camera dei comuni si raccolse in comitato su tale argomento, lord Castlereagh, dopo aver fatto elogio alla condotta della compagnia nell' India, e delle persone che n'erano incaricate, espose di aver dovuto i ministri prendere in esame le seguenti tre proposizioni: primo, si lascierebbe continuare nel suo stato attuale il governo dell' India: secondo, vi si praticerebbe un cangiamento totale: terzo, adotterebbersi un termine medio per conciliare tutti i partiti. Egli enumerò da prima i motivi che avea per rigettare i due partiti estremi, poi le modificazioni, che formavano la base delle risoluzioni da proporsi. Parecchi membri che parlarono nel proposito, avendo chiesto si sentissero testimonii sopra varii punti, si cominciò il loro interrogatorio il 30 marzo: il primo che comparve alla tribuna fu Warren Hastings, che avea da tanto tempo coperto il posto più eminente nell' India; e le deposizioni che ebbero pur luogo alla camera dei pari, durarono per parecchi mesi; finalmente il 28 giugno, lord Castlereagh presentò il bill, compilato dietro le risoluzioni adottate dalla camera dei comuni, ed ecco le clausule principali:

» La compagnia sarà mantenuta in possesso dell'antico suo territorio, e de' suoi nuovi acquisti tanto continentali che insulari al nord dell'equatore per il termine di vent'anni a contare dal 10 aprile 1814: conservato il diritto di fare esclusivamente il commercio della China, e specialmente quello del the: facoltà ai sudditi britannici di fare il commercio da un porto all'altro, in tutta l'estensione dei limiti attuali del privilegio della compagnia, ad accezione della China, a con-